

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Il decreto che dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato è assoggettabile a ricorso per cassazione?**

*Il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2, e senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento, non è assoggettabile a ricorso per cassazione ai sensi dell'[art. 111 Cost., comma 7](#), non avendo carattere decisorio. Manca infatti una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte ed il relativo provvedimento viene emesso dal tribunale senza un particolare contraddittorio, bensì solo assicurando l'audizione del debitore (o comunque che egli possa organizzare la sua difesa), mentre è irrilevante che i creditori siano o meno favorevoli, posto che il tribunale deve provvedere comunque d'ufficio a tutela di un interesse più generale, che prescinde da quello individuale.*

NDR: Per tale principio si veda Cass. s.u. 27073/2016.

**Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 6.4.2017, n. 8902**

*...omissis...*

Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 51 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost., essendo stato il collegio beneventano composto altresì da un giudice coincidente con quello che, quale giudice dell'esecuzione immobiliare, aveva negato la sospensione dell'esecuzione, pur chiesta dalla società per effetto del deposito della domanda di concordato, finendo poi con l'aggiudicare a terzi il bene contemplato nella proposta.

Con il secondo motivo si censura la violazione della L. Fall., artt. 160 e 162, per essere il tribunale entrato nel merito della proposta, esame invece riservato ai soli creditori ed avere lo stesso espresso un giudizio di fattibilità economica, di competenza del professionista attestatore, trasgredendo i limiti delle valutazioni proprie del giudice, anche quanto al controllo sulla veridicità dei dati aziendali.

Il ricorso è inammissibile.

Come statuito da Cass. s.u. 27073/2016, in sede di risoluzione di questione di massima di particolare importanza, il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2 - come nella specie avvenuto - e senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento, non è assoggettabile a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, non avendo carattere decisorio. Manca infatti una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte ed il relativo provvedimento viene emesso dal tribunale senza un particolare contraddittorio, bensì solo assicurando l'audizione del debitore (o comunque che egli possa organizzare la sua difesa), mentre è irrilevante che i creditori siano o meno favorevoli, posto che il tribunale deve provvedere comunque d'ufficio a tutela di un interesse più generale, che prescinde da quello individuale. Il decreto dunque non decide su diritti soggettivi di parti contrapposte, nè è destinato al giudicato e, come osservato dal citato arresto, appare significativo che nella prassi, tra cui la presente vicenda, anche l'impugnazione sia stata notificata al P.M.: in realtà in tema non può dirsi sussistente un'autentica legittimazione passiva del Pubblico Ministero, che, partecipa al procedimento ma non alla stregua di parte titolare di un, potere d'impugnazione, per cause che avrebbe potuto egli stesso promuovere o per le quali tale potere sia previsto dall'art. 72 c.p.c., strutturandosi dunque il procedimento stesso in una connotazione di essenziale unilateralità.

pqm

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.